



# GLI INCONTRI DEL CENTRO STUDI

## Novità in materia di lavoro

Torino, lì 23.01.2018

RELATORI Mussio Lucia

Giovannini Marta

Sada Elisa

Dimatteo Vincenzo

# LEGGE DI BILANCIO 2018

L.27.12.2017, N.205  
PUBBLICATA IN G.U. 29.12.2017, N. 302

## TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI DI IMPOSTA

### MODELLO 770

#### ART. 1, C. 933

All'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3-bis, le parole: « entro il 31 luglio di ciascun anno » sono sostituite dalle seguenti: « **entro il 31 ottobre di ciascun anno** »;
- b) al comma 4-bis, le parole: « entro il 31 luglio di ciascun anno » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 ottobre di ciascun anno »;

# LEGGE DI BILANCIO 2018

L.27.12.2017, N.205  
PUBBLICATA IN G.U. 29.12.2017, N. 302

## MODELLO CU (CERTIFICAZIONE UNICA):

### ART. 1, C. 933

c) al comma 6-quinquies: 1) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: « La trasmissione in via telematica delle certificazioni di cui al comma 6-ter, contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, puo' avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui al comma 1»; 2) all'ultimo periodo, le parole: « entro sessanta giorni dal termine previsto nel primo periodo » sono sostituite dalle seguenti: « entro sessanta giorni dai termini previsti nel primo e nel terzo periodo, ».

# LEGGE DI BILANCIO 2018

L.27.12.2017, N.205  
PUBBLICATA IN G.U. 29.12.2017, N. 302

## TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI MOD. 730

### ART. 1, 934

Al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 13, comma 1, lettera b), le parole: « il 7 luglio » sono sostituite dalle seguenti: « il 23 luglio »; b) all'articolo 16, comma 1: 1) alla lettera a), le parole: « , entro il 7 luglio di ciascun anno » sono soppresse; 2) alla lettera b), le parole: « e comunque entro il 7 luglio » sono soppresse; 3) la lettera c) è sostituita dalla seguente: « c) trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni predisposte »; c) all'articolo 16, il comma 1-bis è sostituito dal seguente: « 1-bis. I CAF-dipendenti e i professionisti abilitati, fermo restando il termine del 10 novembre per la trasmissione delle dichiarazioni integrative di cui all'articolo 14, concludono le attività di cui al comma 1, lettere a), b) e c), entro: a) il 29 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 22 giugno; b) il 7 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 23 al 30 giugno; c) il 23 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 23 luglio »; d) all'articolo 16, comma 2, le parole: « le comunicazioni e le consegne di cui alle lettere a) e b) » sono sostituite dalle seguenti: « le comunicazioni, le consegne e le trasmissioni di cui alle lettere a), b) e c) ».

# LEGGE DI BILANCIO 2018

L.27.12.2017, N.205  
PUBBLICATA IN G.U. 29.12.2017, N. 302

## MOD. 730 PRECOMPILATO E ORDINARIO

Il termine per la presentazione della dichiarazione a un caf-dipendenti è prorogato al **23 luglio**.

Rimane fissato al 07.07 il termine di presentazione al sostituto d'imposta.

I caf-dipendenti e i professionista abilitati, concludono le seguenti attività entro:

- 29.06 di ciascun anno, per le DR presentate dal contribuente entro il 22.06;
- 07.07 di ciascun anno, per le DR presentate dal contribuente dal 23.06 al 30.06;
- 23.07 di ciascun anno, per le DR presentate dal contribuente dal 01.07 al 23.07;

# LEGGE DI BILANCIO 2018

L.27.12.2017, N.205  
PUBBLICATA IN G.U. 29.12.2017, N. 302

BONUS 80€ IRPEF

INCREMENTO DELLE SOGLIE REDDITUALI

ART. 1, C.132

Al comma 1-bis dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « 24.000 euro », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « **24.600 euro** » e le parole: « 26.000 euro », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « **26.600 euro** ».

# LEGGE DI BILANCIO 2018

L.27.12.2017, N.205  
PUBBLICATA IN G.U. 29.12.2017, N. 302

BONUS 80€

INCREMENTO DELLE SOGLIE REDDITUALI

ART. 1, C.132

RESTA FERMA LA MISURA DEL CREDITO, PARI A **960€ ANNUI.**

# LEGGE DI BILANCIO 2018

L.27.12.2017, N.205  
PUBBLICATA IN G.U. 29.12.2017, N. 302

## LIMITE DI REDDITO COMPLESSIVO FIGLI A CARICO

ART. 1, CC. 252, 253

252. All'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativo alle detrazioni per carichi di famiglia, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per i figli di eta' non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo di cui al primo periodo e' elevato a **4.000 euro** ».

253. La disposizione di cui al comma 252 acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2019.





# LEGGE DI BILANCIO 2018

L.27.12.2017, N.205  
PUBBLICATA IN G.U. 29.12.2017, N. 302

**RESTA FERMO IL LIMITE DI 2.840,51€  
PER LE ALTRE TIPOLOGIE DI FAMILIARI A CARICO.**

# LEGGE DI BILANCIO 2018

L.27.12.2017, N.205  
PUBBLICATA IN G.U. 29.12.2017, N. 302

## CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE E DEI COMPENSI AI LAVORATORI

ART. 1, C. 910.

A far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una **banca o un ufficio postale** con uno dei seguenti mezzi:

- a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
- b) strumenti di pagamento elettronico;
- c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
- d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.

L'impedimento s'intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.

# LEGGE DI BILANCIO 2018

L.27.12.2017, N.205  
PUBBLICATA IN G.U. 29.12.2017, N. 302

## CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE E DEI COMPENSI AI LAVORATORI

ART. 1, C. 911.

I datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.

.

# LEGGE DI BILANCIO 2018

L.27.12.2017, N.205  
PUBBLICATA IN G.U. 29.12.2017, N. 302

## CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE E DEI COMPENSI AI LAVORATORI

C. 912. Per rapporto di lavoro, ai fini del comma 910, si intende ogni rapporto di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle modalita' di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto, nonche' ogni rapporto di lavoro originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142.

**La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.**

# LEGGE DI BILANCIO 2018

L.27.12.2017, N.205  
PUBBLICATA IN G.U. 29.12.2017, N. 302

## CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE E DEI COMPENSI AI LAVORATORI

ART. 1, C. 913.

Le disposizioni di cui ai commi 910 e 911 **non** si applicano ai rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a quelli di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 339, ne' a quelli comunque rientranti nell'ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale. Al datore di lavoro o committente che viola l'obbligo di cui al comma 910 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro.

# LEGGE DI BILANCIO 2018

L.27.12.2017, N.205  
PUBBLICATA IN G.U. 29.12.2017, N. 302

## CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE E DEI COMPENSI AI LAVORATORI

### ART.1, C. 914.

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo stipula con le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale, con l'Associazione bancaria italiana e con la società Poste italiane Spa una convenzione con la quale sono individuati gli strumenti di comunicazione idonei a promuovere la conoscenza e la corretta attuazione delle disposizioni di cui ai commi 910, 911 e 912. Gli obblighi di cui ai commi 910, 911 e 912 e le relative sanzioni si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. La Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con il Ministero dell'economia e delle finanze, predispone campagne informative, avvalendosi dei principali mezzi di comunicazione, nonché degli organi di comunicazione e di stampa e di soggetti privati. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2018

# LEGGE DI BILANCIO 2018

L.27.12.2017, N.205  
PUBBLICATA IN G.U. 29.12.2017, N. 302

## REDDITO D'INCLUSIONE (REI)

### ART.1, CC. 190-199

190. All'articolo 3, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, le parole: « per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ed abbia cessato, da almeno tre mesi, di beneficiare dell'intera prestazione per la disoccupazione, ovvero, nel caso in cui non abbia diritto di conseguire alcuna prestazione di disoccupazione per mancanza dei necessari requisiti, si trovi in stato di disoccupazione da almeno tre mesi » sono soppresse.

191. Per gli effetti di cui al comma 190, all'articolo 8 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera c), le parole: « , a partire da quelli con persone di età pari o superiore a 55 anni, prive dei requisiti di cui al medesimo articolo 3, comma 2, eventualmente mediante l'utilizzo di una scala di valutazione del bisogno, di cui al comma 2 » sono soppresse; b) al comma 3, il periodo: «L'estensione della platea è individuata prioritariamente tra i nuclei familiari con persone di età pari o superiore a 55 anni non già inclusi all'articolo 3, comma 2 » è soppresso.

192. A decorrere dal 1° luglio 2018, l'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, come modificato dal comma 190, è abrogato. A decorrere dalla stessa data, sono abrogati il comma 1, lettera c), e il comma 2 dell'articolo 8 del medesimo decreto legislativo.

193. All'articolo 4, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , incrementato del 10 per cento ».

# LEGGE DI BILANCIO 2018

L.27.12.2017, N.205  
PUBBLICATA IN G.U. 29.12.2017, N. 302

## REDDITO D'INCLUSIONE (REI)

194. All'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Nel caso in cui all'atto del riconoscimento del ReI il beneficio economico risulti di ammontare inferiore o pari a euro 20 su base mensile, esso e' versato in soluzioni annuali. Nel caso in cui il beneficio economico risulti di ammontare nullo, ai fini del rinnovo non decorrono i termini di cui al primo periodo del presente comma ».

195. All'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, al primo periodo, le parole: « pari, in sede di prima applicazione, a 262 milioni di euro nel 2018 e 277 milioni di euro annui a decorrere dal 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « pari, in sede di prima applicazione, a 297 milioni di euro nel 2018, a 347 milioni di euro nel 2019 e a 470 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 ».

196. Per le finalita' di cui ai commi da 190 a 195, lo stanziamento del Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' incrementato di 300 milioni di euro nell'anno 2018, di 700 milioni di euro nell'anno 2019, di 783 milioni di euro nell'anno 2020 e di 755 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Lo stanziamento del medesimo Fondo e' altresì incrementato di ulteriori 117 milioni di euro nell'anno 2020 e di 145 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 per le finalita' da individuare con il Piano nazionale per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147.



# LEGGE DI BILANCIO 2018

L.27.12.2017, N.205  
PUBBLICATA IN G.U. 29.12.2017, N. 302

## REDDITO D'INCLUSIONE (REI)

197. Per gli effetti del comma 196, all'articolo 20 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. La dotazione del Fondo Povertà è determinata in 2.059 milioni di euro per l'anno 2018, di cui 15 milioni di euro accantonati ai sensi dell'articolo 18, comma 3, in 2.545 milioni di euro per l'anno 2019 e in 2.745 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Ai fini dell'erogazione del beneficio economico del Rel di cui all'articolo 4, i limiti di spesa sono determinati in 1.747 milioni di euro per l'anno 2018, fatto salvo l'eventuale disaccantonamento delle somme di cui all'articolo 18, comma 3, in 2.198 milioni di euro per l'anno 2019, in 2.158 milioni di euro per l'anno 2020 e in 2.130 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. I limiti di spesa per l'erogazione del beneficio economico a decorrere dall'anno 2020 sono incrementati sulla base delle determinazioni del Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 8, comunque nei limiti di cui al primo periodo, tenuto conto della quota del Fondo Povertà di cui all'articolo 7, comma 2».

198. Per l'anno 2018, ferma restando la revisione qualitativa dell'attività in convenzione con i centri di assistenza fiscale, in previsione di un incremento dei volumi di dichiarazioni sostitutive uniche ai fini della richiesta dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) anche connessi all'attuazione del reddito di inclusione, di cui al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali trasferisce all'INPS, per le suddette finalità, risorse pari a 20 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

199. All'articolo 8, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, le parole: « comunque non inferiore al quindici per cento, » sono sostituite dalle seguenti: « comunque non inferiore al quindici per cento, incrementata al venti per cento a decorrere dal 2020 ».

# LEGGE DI BILANCIO 2018

L.27.12.2017, N.205  
PUBBLICATA IN G.U. 29.12.2017, N. 302

## REDDITO D'INCLUSIONE (REI)

### In sintesi:

- È un beneficio economico collegato al reddito;
- Requisiti soggettivi: minore, disabile, donna in stato di gravidanza, componente di età pari o superiore a 55 anni in stato di disoccupazione;
- Requisiti di cittadinanza e soggiorno;
- Requisiti alla condizione economica e al godimento di beni durevoli;
- Il massimale annuo, per nuclei familiari con 5 o più componenti, è pari a € 6.406,40 (534€ mensili anziché 485€);
- Determinazione dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente)

# LEGGE DI BILANCIO 2018

L.27.12.2017, N.205  
PUBBLICATA IN G.U. 29.12.2017, N. 302

## REDDITO D'INCLUSIONE (REI)

Ecco un numero del centralino dell'Ufficio del Comune di Torino che si occupa del REI:

01101131536

Qui sotto il link ad una sintesi esplicativa dei requisiti richiesti per poter accedere al reddito di inclusione:

[PRIMA: http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/Documents/REI-sintesi.pdf](http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/Documents/REI-sintesi.pdf)

[DOPO: http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/focus-on/Reddito-di-Inclusione-Rel/Documents/Scheda-REI-27-novembre-2017-estensioni-legge-bilancio.pdf](http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/focus-on/Reddito-di-Inclusione-Rel/Documents/Scheda-REI-27-novembre-2017-estensioni-legge-bilancio.pdf)

# LEGGE DI BILANCIO 2018

L.27.12.2017, N.205  
PUBBLICATA IN G.U. 29.12.2017, N. 302

## BONUS BEBE'

ART.1, CC.248, 249

248. L'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' riconosciuto anche **per ogni figlio nato o adottato** dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 e, con riferimento a tali soggetti, e' corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di eta' ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione.

249. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione della disposizione del comma 248, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui, in sede di attuazione del comma 248, si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di 185 milioni di euro per l'anno 2018 e di 218 milioni di euro per l'anno 2019, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute, si provvede a rideterminare l'importo annuo dell'assegno e i **valori dell'ISEE** di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

# LEGGE DI BILANCIO 2018

L.27.12.2017, N.205  
PUBBLICATA IN G.U. 29.12.2017, N. 302

## BONUS BEBE'

ART.1, CC.248, 249

ASSEGNO DI 960€ ANNUI,  
EROGATO MENSILEMTE DALL'INPS

# LEGGE DI BILANCIO 2018

L. 27.12.2017, N.205  
PUBBLICATA IN G.U. 29.12.2017, N. 302

## DEDUCIBILITA' AI FINI IRAP COSTI PER LAVORATORI STAGIONALI

### ART. 1, C. 116

Per l'anno 2018, per i soggetti che determinano un valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e' consentita la **piena deducibilita' per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno centoventi giorni per due periodi d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto**, in deroga all'articolo 11, comma 4-octies, del medesimo decreto legislativo.

# LEGGE DI BILANCIO 2018

L.27.12.2017, N.205  
PUBBLICATA IN G.U. 29.12.2017, N. 302

Come si determina il valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446:

Dalla differenza tra la somma delle voci del valore della produzione e la somma dei costi della produzione;

dalla differenza tra la somma dei ricavi, dei proventi e degli altri componenti reddituali classificabili nelle voci del valore della produzione e la somma dei costi;

dalla differenza tra l'ammontare dei corrispettivi delle cessioni dei beni e delle prestazioni dei servizi e delle rimanenze finali e l'ammontare dei costi delle materie prime, sussidiarie e di consumo, delle merci, dei servizi, delle esistenze iniziali e dell'ammortamento dei beni materiali e immateriali.

dalla differenza tra l'ammontare dei corrispettivi e l'ammontare degli acquisti destinati alla produzione

# LEGGE DI BILANCIO 2018

L.27.12.2017, N.205  
PUBBLICATA IN G.U. 29.12.2017, N. 302

E' consentita la piena deducibilità per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni per due periodi d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto, in deroga all'articolo 11, comma 4-octies, del D.Lgs. 446/1997.

Parametri:

A) 120 gg per 2 periodi d'imposta (24 mesi)

B) 2° contratto: entro 2 anni dalla fine del precedente contratto.

1° Esempio: scadenza 1° contratto: 31.08.2016

Assunzione 2° contratto: 01.07.2018 con termine il 31.11.2018 (150gg)

Sia A) e B) sono rispettati.

2° Esempio: scadenza 1° contratto 30.11.2016

Assunzione del 2° contratto: 01.10.18 con termine 28.02.2019 (120gg)

B) viene rispettato perché ho assunto entro due anni

A) non viene rispettato per il 2018 ma se venisse prorogata la normativa per il 2019, si potrà godere della deduzione perché nel biennio precedente si hanno i 120 gg



# LEGGE DI BILANCIO 2018

L.27.12.2017, N.205  
PUBBLICATA IN G.U. 29.12.2017, N. 302

## Comma 28 – Spese Trasporto detraibilità/non imponibilità

Viene aggiunta all'articolo 15, Tuir (detrazioni), la lettera i-decies, rendendo così **detraibili nel limite del 19%** le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale per un importo non superiore a 250 euro.

Inoltre, mediante aggiunta all'articolo 51, Tuir (determinazione reddito lavoro dipendente), della lettera d-bis, viene prevista la **non imponibilità delle somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti** dal datore di lavoro o le spese da quest'ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l'acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari indicati nell'articolo 12, che si trovano nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12. Grazie alla modifica, si ampliano le possibilità per il riconoscimento di soluzioni di **welfare ai dipendenti**.

# LEGGE DI BILANCIO 2018

L.27.12.2017, N.205  
PUBBLICATA IN G.U. 29.12.2017, N. 302

Comma 1154 - Lul e DMAG

Sono state **posticipate al 2019** le decorrenze riguardanti la tenuta telematica del LUL presso il Ministero del lavoro e l'invio mensile con flusso UniEmens dei dati della denuncia DMAG.

# LEGGE DI BILANCIO 2018

L.27.12.2017, N.205  
PUBBLICATA IN G.U. 29.12.2017, N. 302

## 474. Privilegio Generale Crediti

All'articolo 2751-bis, numero 2), del codice civile, dopo le parole: « le retribuzioni dei professionisti » sono inserite le seguenti: « , compresi il contributo integrativo da versare alla rispettiva cassa di previdenza ed assistenza e il credito di rivalsa per l'imposta sul valore aggiunto, ».

Relativamente ai crediti dei professionisti, viene esteso il privilegio anche al credito contributo integrativo cassa di previdenza ed

# LEGGE DI BILANCIO 2018

L.27.12.2017, N.205  
PUBBLICATA IN G.U. 29.12.2017, N. 302

Comma 220 – Agevolazione per assunzione donne vittime di violenza di genere.

Alle cooperative sociali di cui alla L. 381/1991, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, decorrenti dal 1° gennaio 2018 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2018, delle donne vittime di violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del Comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case rifugio, di cui all'articolo 5-bis, D.L. 93/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. 119/2013, è attribuito, per un **periodo massimo di 36 mesi, un contributo** entro il limite di spesa di un milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 a titolo di **sgravio delle aliquote per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale** dovute relativamente alle suddette lavoratrici assunte. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i criteri di assegnazione e di ripartizione delle risorse di cui al periodo precedente.

# LEGGE DI BILANCIO 2018

L.27.12.2017, N.205  
PUBBLICATA IN G.U. 29.12.2017, N. 302

Comma 367 - Compensi sportivi dilettanti.

È stata **umentata da 7.500 a 10.000** euro la soglia di **non concorso alla formazione del reddito** delle indennità, dei rimborsi forfetari, dei premi e dei compensi erogati agli sportivi dilettanti da società/associazioni sportive dilettantistiche.

# LEGGE DI BILANCIO 2018

L.27.12.2017, N.205  
PUBBLICATA IN G.U. 29.12.2017, N. 302

## Comma 173/176– Soppressione Fondinps

Con i commi in oggetto viene decisa la **soppressione del fondo residuale FONDINPS** con data che verrà fissata da successivo decreto interministeriale del Ministero del Lavoro e del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Contestualmente, con il medesimo decreto, verrà indicato il fondo di previdenza complementare negoziale per far confluire le posizioni previdenziali dei lavoratori oggi iscritti al suddetto Fondo nonché le quote di TFR maturando nelle ipotesi per le quali in precedenza era stato stabilito il versamento al Fondo stesso.

# LEGGE DI BILANCIO 2018

L.27.12.2017, N.205  
PUBBLICATA IN G.U. 29.12.2017, N. 302

## Comma 801 / 803 – ANPAL

Con i commi 801 e 803 viene data la possibilità agli iscritti all'albo informatico delle agenzie per il lavoro ed agli iscritti all'albo nazionale dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, di accedere alla banca dati dell'ANPAL al fine di verificare i dati relativi alle persone in stato di disoccupazione o a rischio di disoccupazione.

Si segnala come tra i soggetti autorizzati a verificare tali informazioni è presente anche la Fondazione dei consulenti del lavoro. Pertanto, i consulenti del lavoro, tramite la Fondazione, potranno accedere alla banca dati per avere contezza dello status occupazionale dei lavoratori e sui loro precedenti occupazionali così da evitare possibili criticità che potrebbero portare a disguidi e revoche degli incentivi.

# LEGGE DI BILANCIO 2018

L.27.12.2017, N.205  
PUBBLICATA IN G.U. 29.12.2017, N. 302

## Comma 218 – Molestie sessuali

Il comma interviene modificando il DLGS 198/2006 – Codice delle pari opportunità tra uomo e donna – e pertanto il comma 3, diventa:

»Gli atti, i patti o i provvedimenti concernenti il rapporto di lavoro dei lavoratori o delle lavoratrici vittime dei comportamenti di cui ai commi 1, 2 e **2 bis (novità)** sono nulli se adottati in conseguenza del rifiuto o della sottomissione ai comportamenti medesimi. Sono considerati, altresì, discriminazioni quei trattamenti sfavorevoli da parte del datore di lavoro che costituiscono una reazione ad un reclamo o ad una azione volta ad ottenere il rispetto del principio di parità di trattamento tra uomini e donne.



# LEGGE DI BILANCIO 2018

L.27.12.2017, N.205  
PUBBLICATA IN G.U. 29.12.2017, N. 302

Comma 218 – Molestie sessuali

Al comma 3 si aggiunge

comma 3 bis

L'azione in giudizio del Lavoratore o della Lavoratrice per discriminazioni subite a seguito di molestie o molestie sessuali non potranno essere sanzionate, demansionate, trasferite o subire qualsivoglia effetto negativo sul luogo di lavoro.

Il licenziamento discriminatorio o ritorsivo è nullo.

Tali tutele non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del denunciante per i reati di calunnia o diffamazione ovvero l'infondatezza della denuncia.

# LEGGE DI BILANCIO 2018

L.27.12.2017, N.205  
PUBBLICATA IN G.U. 29.12.2017, N. 302

Comma 218 – Molestie sessuali

ed il comma 3 ter

I datori di lavoro sono tenuti, ai sensi dell'articolo 2087 del codice civile, ad assicurare condizioni di lavoro tali da garantire l'integrità fisica e morale e la dignità dei lavoratori, anche concordando con le organizzazioni sindacali dei lavoratori le iniziative, di natura informativa e formativa, più opportune al fine di prevenire il fenomeno delle molestie sessuali nei luoghi di lavoro.

Si suggerisce una doverosa e particolare analisi della prevenzione del fenomeno, con particolare rilievo alla forza lavoro composta da minorenni.

# LEGGE DI BILANCIO 2018

L.27.12.2017, N.205  
PUBBLICATA IN G.U. 29.12.2017, N. 302

## Comma 46/56 – CREDITO D'IMPOSTA FORMAZIONE 4.0

L'agevolazione spetta a tutte le imprese, di qualsiasi forma giuridica, settore economico e regime contabile adottato, per spese sostenute in attività di formazione nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

Il credito d'imposta è determinato nella misura del 40 per cento delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui è occupato in attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0 quali:

– big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali, applicate negli ambiti elencati nell'allegato A.

# LEGGE DI BILANCIO 2018

L.27.12.2017, N.205  
PUBBLICATA IN G.U. 29.12.2017, N. 302

Comma 46/56 - CREDITO D'IMPOSTA FORMAZIONE 4.0

Il Piano Nazionale Industria 4.0 (Industria 4.0)

prevede misure concrete in base a tre principali linee guida:

- operare in una logica di neutralità tecnologica
- intervenire con azioni orizzontali e non verticali o settoriali
- agire su fattori abilitanti

# LEGGE DI BILANCIO 2018

L.27.12.2017, N.205  
PUBBLICATA IN G.U. 29.12.2017, N. 302

Comma 46/56 – CREDITO D'IMPOSTA FORMAZIONE 4.0

Comma 46/56 - CREDITO D'IMPOSTA FORMAZIONE 4.0

Allegato A

Si individuano tre macro aree

- a) Vendita e marketing
- b) Informatica
- c) Tecniche e tecnologie di produzione

che individuano le attività di formazione oggetto dell'agevolazione.

# LEGGE DI BILANCIO 2018

L.27.12.2017, N.205  
PUBBLICATA IN G.U. 29.12.2017, N. 302

## Comma 46/56 – CREDITO D'IMPOSTA FORMAZIONE 4.0

il credito d'imposta e' riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di euro 300.000,00 per ciascun beneficiario, per le attivita' di formazione, negli ambiti citati, pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.

Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo.

Tali spese di formazione pertanto non concorreranno alla formazione del reddito ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive non rileva ai fini del rapporto di cui all'art 61 ed ai fini dell' art. 109 comma 5 del TUIR (interessi passivi, spese, componenti negativi)

# LEGGE DI BILANCIO 2018

L.27.12.2017, N.205  
PUBBLICATA IN G.U. 29.12.2017, N. 302

Comma 46/56 – CREDITO D'IMPOSTA FORMAZIONE 4.0

Ai fini dell'ammissibilita' al credito d'imposta, i costi sono certificati dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali.

La certificazione sarà allegata al bilancio.

Le imprese non soggette a revisione, dovranno pertanto avvalersi del servizio, le imprese con bilancio revisionato saranno esentate.

Le spese di certificazione sono ammissibili per un limite massimo di euro 5000,00.

E' autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2019

# NOVITA' 2018

## Congedo Paternità

A chi diventa papà nel 2018 spettano **quattro giorni di congedo obbligatorio e uno di congedo facoltativo**. Lo ha stabilito l'articolo 1, comma 354, della Legge di Bilancio 2017 che, a partire dal 1° gennaio 2018, ha innalzato da due a quattro le giornate del congedo obbligatorio da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio (o dalla data di affidamento o adozione). Per l'anno 2018 il padre lavoratore dipendente può fruire di un ulteriore giorno di congedo facoltativo, previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.





Fine.

**GRAZIE PER L'ATTENZIONE.**